

**“Contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro:  
responsabilità da reato delle persone giuridiche”**

La tesi nasce dall'interesse a esaminare il rapporto tra l'emergenza pandemica e il sistema 231 e, più in particolare, i **meccanismi di attribuzione della responsabilità collettiva in caso di contagio sul luogo di lavoro**: l'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001, infatti, prevede il reato presupposto di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Poiché il contagio da Covid-19 è considerato infortunio, non può escludersi un'eventuale responsabilità penale del datore di lavoro o di altro responsabile per la sicurezza, *ex artt.* 589 o 590 c.p.; di conseguenza non può escludersi neppure una retrostante responsabilità da reato dell'ente. Infatti, il sistema 231, in materia antinfortunistica, richiede all'ente di prevenire il comportamento colposo del datore di lavoro, o di altro responsabile, attraverso l'organizzazione: l'elemento organizzativo-procedurale-programmatico, con cui si tenta di ridurre *ex ante* il rischio di commissione dei reati presupposto, è centrale nel sistema 231, così come nel T.U.S.L per prevenire il rischio infortunio. In questa logica della *prevenzione tramite organizzazione* del privato, si è inserito il Covid-19.

È necessario premettere che i ragionamenti svolti nell'elaborato si basano sulla considerazione che la responsabilità da reato degli enti sia da ricondurre all'alveo del diritto penale, e che sia quindi doveroso applicarvi i principi garantistici dell'ordinamento penale, date le evidenti ragioni di continuità con esso.

L'attività di ricerca svolta, oltre a presupporre lo studio del diritto vigente in materia antinfortunistica e di responsabilità collettiva, ha reso necessario un preliminare **vaglio della legislazione emergenziale** in materia di salute sui luoghi di lavoro, che, essendo luoghi di necessaria aggregazione, sono stati oggetto di intervento normativo. L'incertezza scientifica che ha caratterizzato i primi mesi di pandemia e l'alto numero di contagi hanno imposto al Governo di tracciare una soglia del rischio consentito, non potendo delegare ai soli privati l'individuazione delle regole

per ridurre il rischio-contagio. La responsabilità del datore di lavoro, però, permane in quanto a lui spetta *applicare ed integrare* le norme elastiche dei decreti e quelle più specifiche stabilite dai Protocolli condivisi, sulla base delle specificità della propria realtà aziendale, come richiesto dall'art. 29 bis, d.l. 23/2020.

Poi, la ricerca si è focalizzata sull'**interazione tra la normativa emergenziale e i sistemi di prevenzione delineati dal T.u.s.l. e dal d.lgs. 231/01**. Data la diversità tra i due, la loro risposta al rischio Covid deve differenziarsi: se per il T.u.s.l. la riduzione del rischio-infortunio costituisce obiettivo *primario*, rendendo quindi il DVR sensibile al mutamento del tipo e dell'intensità del rischio e quindi necessitante di aggiornamento, per il sistema 231 costituisce solo un obiettivo *indiretto*: il modello non varia al variare del rischio-infortunio. Invece, il MOG è sensibile al cambiamento del rischio di commissione di un reato presupposto. Si ritiene che un *buon* Modello, redatto secondo le indicazioni date dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 e dall'art. 30 de T.u.s.l., ben avrebbe potuto resistere allo *stress* provocato dalle novità normative introdotte. Resta fermo il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nel controllo sull'attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello; l'emergenza, anzi, pare aver reso ancor più fondamentale la sua attività. Un OdV vigile è condizione necessaria per l'efficacia dell'organizzazione aziendale, e quindi per l'assenza di responsabilità, soprattutto nel contesto pandemico.

**Successivamente, si sono analizzati i c.d. criteri di ascrizione della responsabilità collettiva:** per rispondere alla domanda iniziale, si è reso infatti necessario **investigare la struttura dell'illecito collettivo. I criteri oggettivi e soggettivi sono stati considerati, secondo l'impostazione accolta in questa tesi, elementi costitutivi dell'illecito collettivo**, che è illecito nettamente distinto da quello individuale.

Dopo aver brevemente analizzato i criteri oggettivi – rilevandone soprattutto le problematiche applicative in caso di reato presupposto *colposo* e *di evento* – la ricerca ha approfondito il c.d. criterio *soggettivo* di ascrizione, facendo riferimento alla recente

sentenza n. 23401 del 2021, che ha concluso la “saga Impregilo”, con cui la Cassazione è giunta ad arresti importanti e garantistici sul tema. **Oggetto di particolare attenzione è stata quindi la *natura* della colpa di organizzazione, nella sua dimensione oggettiva di violazione della regola cautelare, nonché il suo rapporto – causale – con il reato presupposto.**

**L’attività di studio si è conclusa con un’indagine sulla colpa di organizzazione nella sua misura soggettiva e sulla colpevolezza dell’ente,** tema ancora poco approfondito dalla dottrina e dalla giurisprudenza e ignorato dal d.lgs. 231/2001: nel caso concreto era soggettivamente *esigibile* il comportamento alternativo da parte dell’ente?

In conclusione, se l’illecito collettivo è un ***fatto proprio dell’ente***, attribuibile allo stesso sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità del rischio, **è possibile giungere ad una dichiarazione di responsabilità ex d.lgs. 231/01 ma il percorso giudiziale è disseminato di ostacoli di non poco conto**, esposti in questa tesi e qui accennati. L’incertezza scientifica propria della prima fase pandemica li ha resi ancora più consistenti, stante la difficoltà di individuare le regole cautelari con prospettiva *ex ante*, e il complesso vaglio di prevedibilità e di evitabilità a cui è da sottoporre l’evento-reato. Solo a condizione che si accertino tali aspetti, i principi garantistici di diritto penale trovano applicazione e l’ente può ritenersi davvero *responsabile*.